

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
MORTUARIA E
CIMITERIALE**



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

(Finalità delle norme)

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia sia dei cimiteri comunali che di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

ART. 2

(Competenze del servizio)

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

(Denuncia dei decessi)

La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

Essa viene fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 4

(Denuncia decessi accidentali o delittuosi)

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità

municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5

(Denuncia della causa di morte)

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 6

(Comunicazione decessi dovuti a reati)

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

(Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art. 9.

Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

ART. 8

(Medico necroscopo)

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9

(Autorizzazione alla sepoltura)

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 10

(Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 11

(Nati morti e prodotti del concepimento)

Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

(Periodo di osservazione)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 13

(Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente)

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 14

(Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione)

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

(Disposizione della salma durante il periodo di osservazione)

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16

(Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività)

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17

(Deposito di osservazione e camera mortuaria)

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale presso l'obitorio dell'ospedale competente per territorio e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18

(Trasporto salme al deposito di osservazione)

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19

(Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione)

È permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare

eventuali manifestazioni in vita.

In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del necroforo.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20

(Modalità del trasporto e percorsi)

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Direttore della U.O. di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 21

(Trasporti funebri)

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 22

(Servizio di trasporto)

Il servizio di trasporto sarà effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati.

ART. 23
(Orario dei trasporti)

I trasporti funebri sono eseguiti secondo gli orari, le modalità e gli itinerari stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordinanza sindacale stabilisce l'orario di inizio e di termine delle operazioni di trasporto, tenendo conto delle esigenze di pubblico servizio, della stagionalità, degli orari di apertura dei cimiteri comunali e delle cerimonie religiose o civili.

Il trasporto dei cadaveri, salvo casi di forza maggiore o specifiche deroghe autorizzate dal Responsabile del Servizio per motivate esigenze igienico-sanitarie o di ordine pubblico, deve essere interrotto nelle ore notturne.

Non sono soggetti a limitazioni di orario i trasporti di salme per i quali l'Autorità Sanitaria o Giudiziaria ravvisi l'esigenza dell'immediato trasferimento al deposito d'osservazione, all'obitorio o alle sale del commiato, nonché i trasferimenti urgenti disposti per ragioni di sanità e igiene pubblica.

ART. 24
(Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività)

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25
(Conservazione del cadavere)

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 26
(Autorizzazione al trasporto)

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al necroforo del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 27
(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune)

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 32 a 37.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 28
(Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune)

L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 44 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

ART. 29
(Trasporti all'estero o dall'estero)

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

ART. 30
(Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive)

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 47, seguendo le prescrizioni degli articoli 42 e 25.

ART. 31
(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)

Il trasporto di un cadavere dal Comune di Borghetto di Borbera ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune di Borghetto di Borbera ad altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

Per quanto riguarda la cremazione si rinvia al Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

ART. 32

(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art.35 del D.P.R. 285/90.

ART. 33

(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

- a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 34

(Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi degli articoli 29 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal necroforo del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART. 35

(Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri)

Nei Cimiteri sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine di cittadinanza di religione; di cittadinanza , di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune , qualunque ne fosse in vita la residenza

b) Le salme di persone che ovunque decedute avevano avuto nel Comune la residenza per almeno un anno

c) le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate nello stesso

d) le salme di persone che abbiano il coniuge, il convivente o parenti entro il TERZO grado sepolti in uno dei cimiteri

e) indipendentemente dalla residenza, dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia

f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990

g) i resti mortali e le ceneri di salme delle persone sopra indicate

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata del parente del defunto.

In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di stato civile.

Tale atto deve essere conservato da chi ha la custodia del cimitero.

-

ART. 36

(disposizioni per ricevimento salme di persone che vivevano in stato di indigenza decedute presso l'ospedale di Verduno)

Il comune provvede alla sepoltura per inumazione delle salme di persone residenti che vivevano in stato di indigenza.

Il comune provvederà altresì all'inumazione ordinaria nel proprio cimitero delle salme delle persone ivi residenti ma decedute presso l'Ospedale di VERDUNO quando le stesse, versavano in stato di indigenza, ovvero appartenevano a famiglia bisognosa o per le quali nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alla sepoltura. In tali casi provvederà anche alle spese funerarie e di trasporto salma di dette persone presso di sé residenti.

Per l'inumazione di feti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/1990 per cimitero è da intendersi quello di residenza dei genitori in assenza di diversa volontà e/o disponibilità nelle aree cimiteriali a ciò specificatamente destinate.

ART. 37

(Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni)

Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 35; e li consegna ai competenti uffici comunali nel minor tempo possibile per le annotazioni sull'apposito registro.

Il registro deve riportare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate o disperse, o il nome

dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente.

- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 38

(Accesso alla consultazione del registro)

Il registro, indicato all'articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Il registro deve essere unico per tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale

ART. 39

(Divieto di riapertura del feretro)

Avvenuta la consegna del feretro al necroforo, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

E' fatto altresì divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e dal D.M. 9.7.2002 ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 40

(Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere)

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 41

(Deposizione del cadavere nel feretro)

Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario della A.S.L..

ART. 42

(Obbligo del feretro individuale)

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa

cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 43 **(Caratteristiche feretri per inumazioni)**

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al necroforo del Cimitero.

ART. 44 **(Divieto di uso di materiale non biodegradabile)**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

È altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 45 **(Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni)**

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 44 e 45 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo- diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 46 **(Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune)**

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.

Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 47 **(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)**

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di

Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 48 **(Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro comune)**

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.

A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 44 e 47 del presente regolamento.

Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al necroforo del cimitero.

ART. 49 **(Fornitura gratuita dei feretri)**

È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa ed il trasporto funebre per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa, come da apposita attestazione del Sindaco, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 50 **(Elenco cimiteri)**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero unico di Neive

ART. 51 **(Disposizioni generali - Vigilanza)**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in economia con mezzi e personale comunale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale delle ditte preposte al servizio funebre con l'onere di vigilanza in capo al Comune.

Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 52 **(Reparti speciali nel cimitero)**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale.

Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

All'interno del Cimitero comunale può essere individuata una apposita area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana, che verrà utilizzata a richiesta dei familiari del defunto.

È altresì possibile individuare all'interno del Cimitero del Capoluogo una area destinata alla inumazione delle ceneri ed allo spargimento delle ceneri.

ART. 53 **(Piano regolatore cimiteriale)**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ART. 54 **(Disposizioni del piano regolatore cimiteriale)**

I cimiteri comunali sono individuati nel piano Regolatore Generale

Nei cimiteri sono individuati sulla base del Piano Regolatore

Cimiteriale spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazione individuale (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune;
- f) cinerario comune

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 55 **(Inumazioni)**

Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di trenta anni dal giorno del seppellimento.

Le tariffe per le inumazioni sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari o non abbia famigliari

ART. 56 **(Scavatura e utilizzazione delle fosse)**

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 57 **(Cippo)**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un codice alfanumerico.

È consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima di m. 0,90 da terra sostenuto da una lastra orizzontale che non copra più del 50% dell'area di inumazione; la rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o ghiaia.

ART. 58 **(Tumulazione)**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione avente durata di anni 33 (trentatre)

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

Oltre ai casi previsti dall'art. 82 è consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma, ricomponendone i resti mortali in apposita cassetta, effettuando la tumulazione della stessa insieme ad altro feretro del coniuge o di familiare entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 82.

CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI – CANONE - COSTRUZIONI – DURATA LIMITAZIONI

ART. 59 **(Concessioni aree cimiteriali)**

Il Comune può concedere spazi a pagamento per sepolture individuali, sepolture di famiglia e sepolture di collettività nelle aree destinate a tale scopo a persone che possiedono i requisiti di cui all'art. 36 del regolamento di Polizia Mortuaria.

Tale concessione va intesa come riconoscimento al concessionario del diritto di costruire opera sepolcrale e di seppellimento sul suolo ad esso concesso (diritto d'uso).

Di tale diritto il concessionario farà uso secondo l'atto di concessione e le norme di legge e di regolamento vigenti, con estensione, in quanto applicabili, di quelle che fossero in seguito adottate.

La concessione di tali aree non può essere accordata a soggetti di età inferiore a 70 anni, salvo che sussistano gravi condizioni di salute, debitamente documentate mediante idonea certificazione medica, che giustifichino una deroga al predetto limite.

La sussistenza di tali condizioni è valutata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 60 **(Canone)**

Il Comune cede l'uso dell'area dopo il relativo pagamento ed i concessionari debbono costruirvi le sepolture secondo il disegno da essi presentato ed approvato dall'autorità comunale, inteso il parere della commissione edilizia.

In caso di rinuncia occorsa formalmente prima del termine utile per l'inizio dell'edificazione il Comune riconoscerà al concessionario il rimborso della quota pari al 50% del canone versato all'atto della concessione.

ART. 61
(Limitazioni)

È consentita la concessione di area per costruzione di tombe di famiglia fino ad un massimo di due nuclei familiari.

ART. 62
(Costruzioni)

I sepolcri privati, comunque siano costruiti, non potranno mai avere accessi diretti con la zona esterna ai cimiteri.

ART. 63
(Sepulture Private)

Le sepulture private si distinguono in tre categorie:

- a) tombe di famiglia o edicole funerarie costruite nelle aree all'uopo assegnate;
- b) tombini individuali siti nelle aree a ciò destinate;
- c) loculi nei casellari comunali;

Quelle di cui ai punti a) e b) avranno la durata di anni 99 (salvo rinnovo). Resta ferma la durata delle concessioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Quelle di cui al punto c) avranno la durata minima di anni **30** dalla data di stipula del contratto. In alternativa può altresì essere richiesta concessione per anni 50 anni dalla data della stipulazione del contratto

I concessionari sono obbligati a fare le riparazioni necessarie perché i monumenti sepolcrali, in ogni loro parte, non vadano in rovina.

ART. 64
(Edicole e tombe di famiglia)

La costruzione delle edicole e delle tombe di famiglia deve essere iniziata entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto ed ultimata entro tre anni dal permesso di costruire sull'area.

La costruzione di tombe individuali dovrà essere iniziata entro due anni mesi ed ultimata entro tre anni dalla data di permesso di costruzione.

Qualora i concessionari non provvedano entro questo termine, il Comune potrà **revocare** la concessione dell'area, senza alcun indennizzo da riconoscersi al concessionario, salvo giustificati motivi di forza maggiore da riconoscersi caso per caso dalla Giunta Municipale. In caso di accoglimento di tali motivi la Giunta Municipale prorogherà il termine di cui sopra per un periodo da esse ritenuto congruo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso di vecchie concessioni all'edificazione avente carattere perpetuo all'epoca della sottoscrizione, l'ente avvertirà il concessionario o gli eredi della necessità di intraprendere i lavori entro i termini ordinari. Alla scadenza di tale termine l'area tornerà di diritto al Comune senza alcun onere da parte del Comune.

ART. 65
(Ornamento delle sepolture)

I Concessionari di sepolture private devono ornarle con monumenti, o almeno con lapidi e dovranno ottenere dall'ufficio tecnico comunale idoneo titolo abilitativo.

Non si potrà togliere o modificare un monumento senza avere ottenuto regolare autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, presentando dettagliato progetto delle modificazioni da eseguirsi.

DIRITTO D'USO DI SEPOLTURE NELLE TOMBE PRIVATE – LIMITAZIONI

ART. 66 (Garanzie)

Il Comune garantisce l'uso delle sepolture finché il Cimitero non sia trasferito in altra località.

ART. 67 (Cessione della concessione)

Le tombe private non possono essere cedute a titolo oneroso o gratuito dai concessionari.

Il concessionario o i suoi aventi causa che non abbiano più interesse a tomba privata, dovranno notificare tale volontà al Comune, il quale acquisterà di diritto il manufatto previo rimborso del valore dello stesso determinato forfaitariamente in misura pari al 20% del costo della concessione di area cimiteriale calcolato applicando le tariffe vigenti al momento della rinuncia.

Nella suddetta rinuncia il concessionario o suoi aventi causa si impegnano a provvedere ad altra sepoltura delle salme in essa tumulate.

Il Comune, acquisito il manufatto, procederà, tramite asta pubblica, ad effettuare nuova concessione di manufatto cimiteriale anche se non agibile.

L'onere della concessione sarà determinato dalla perizia elaborata dall'ufficio tecnico che avrà come base la tariffa minima vigente per aree mai utilizzate allo scopo, definita da deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di esperimento infruttuoso dell'asta si procederà a trattativa privata tra coloro che hanno presentato domanda di concessione dell'area cimiteriale.

ART. 68 (Accesso a sepoltura privata)

L'apertura delle tombe (famiglia, edicole funerarie, o tombini individuali) la disposizione dei feretri nelle stesse, vengono fatte eseguire dalla ditta incaricata dal Comune e sotto la vigilanza del personale comunale addetto.

Per deporre una salma in una tomba di famiglia o edicola funeraria, occorre l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, dopo l'accertamento del diritto d'uso della sepoltura il concessionario, od avente causa, presenterà domanda scritta su carta da bollo, firmata dallo stesso o dagli aventi causa.

Potrà, tuttavia, ammettersi la domanda firmata anche da uno solo degli aventi causa che diventa responsabile anche nei confronti degli altri concessionari.

ART. 69 (Aventi diritto all'accesso nella sepoltura privata)

Il diritto d'uso delle tombe private viene riconosciuto ai parenti, ed ai relativi coniugi, e affini sino al 4° grado del concessionario.

Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, può tuttavia all'atto di concessione stabilire limitazioni e consentire la tumulazione nella propria tomba a qualsiasi persona da lui designata.

Inoltre, lo stesso fondatore della tomba e i successori, possono consentire, tramite comunicazione scritta al Comune a nome di tutti gli aventi diritto, alla tumulazione nella propria tomba a qualsiasi persona da loro designata in occasione della sepoltura della persona indicata, indipendentemente che detta risultanza emerga dall'atto di concessione.

Il cambio dei fiori, la pulizia dei loculi e la manutenzione delle tombe private restano a carico dei concessionari, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 70
(trasmissibilità dei diritti e dei doveri)

Il diritto concesso passerà alla morte del concessionario per successione legittima o testamentaria.

In assenza di particolari disposizioni del fondatore della tomba, i legittimi successori o testamentari, potranno, a loro volta, ammettere l'uso di sepolture nella tomba a loro pervenuta, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il fondatore della tomba (primo concessionario) o i suoi aventi causa, si assumeranno l'obbligo della manutenzione della stessa.

LOCULI - CELLETTE OSSARIO DEI CASELLARI COMUNALI

Generalità - retrocessioni - concessioni - modalità di pagamento – tariffe Generalità

ART. 71

Le concessioni di loculi e cellette ossario nei casellari dei Cimiteri del Comune di NEIVE possono essere rilasciate per la tumulazione di salme e resti mortali, ivi comprese le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, nei casi previsti dall'art. 36 del presente regolamento.

La cremazione si intende disciplinata dal Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Per i loculi e le cellette ossario occupati anteriormente alla data di esecutività del provvedimento recante la presente norma restano salve tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

Alle cellette ossario destinate a contenere le urne cinerarie verranno applicate le stesse tariffe in vigore per le cellette destinate ai resti di salme.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72
(Esumazioni - Carattere)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 73
(Esumazioni ordinarie)

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un trentennio dalla inumazione e sono disposte con provvedimento del Sindaco.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi trenta anni dalla inumazione della salma.

Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli nonché all'albo pretorio per tre mesi consecutivi.

La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati.

Le spese per le esumazioni ordinarie sono a carico dei familiari del defunto e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 74 **(Esumazioni straordinarie)**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.

In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 75 **(Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie)**

Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiarino che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 76 **(Salme non perfettamente mineralizzate)**

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione possono essere:

- a) inumati nella stessa fossa;
- b) avviati alla cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati alla cremazione;
- c) essere inumati.

È consentito aggiungere direttamente sui fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

Per la cremazione di tali fenomeni si rinvia al regolamento per la cremazione.

ART. 77
(Estumulazioni ordinarie)

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto all'art.81.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Il tempo di inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

Le spese per le estumulazioni ordinarie sono a carico del richiedente e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta.

Ai fini della applicazione della tariffa si considerano ordinarie le estumulazioni dei resti mortali o ceneri da ossari per dare loro una diversa collocazione sia all'interno dello stesso cimitero, sia in cimitero diverso.

ART. 78
(Divieto di riduzione di salme estumulate)

È vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.

Il necroforo del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 79
(Estumulazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiarino che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero.

Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 75 del presente regolamento.

ART. 80
(Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

ART. 81
(Sistemazione dei resti mortali)

È consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) o in una nicchia - ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) o in loculo, ove già trovasi una salma, come stabilito dall'art. 59, ultimo comma.
- c) o in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente o di un familiare entro il 2° grado in linea retta o collaterale del defunto.
- d) Avviarli alla cremazione.

In ciascun loculo non può essere collocato:

- più di un feretro e 2 cassette di resti mortali o ceneri.
- più di 3 cassette di resti mortali o ceneri.

In ciascun ossario non può essere collocata più di una cassetta con i resti mortali ed una urna cineraria, oppure 2 urne cinerarie,

CAPO XI
NORME PER LA CREMAZIONE

ART. 82
(Cremazione)

La cremazione e la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale, se disponibile, sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

CAPO XII
OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 83
(Ossario comune)

Nel cimitero è presente un ossario comune destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 84
(Cinerario comune)

Nel cimitero è previsto idoneo spazio per il cinerario comunale.

CAPO XIII CONCESSIONI SPECIALI

ART. 85

(Durata e decorrenza della concessione)

Le concessioni per loculi, ossari e urne cinerarie sono temporanee, con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro, dei resti mortali o dell'urna cineraria. La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

La concessione d'uso di loculi ha durata di anni 30 o 50 anni dalla data di stipula del contratto

La concessione d'uso di nicchie per ossari e urne cinerarie è prevista in 30 o 50 anni dalla data di stipula del contratto i.

ART. 86

(Modalità di richiesta concessioni d'uso)

Chiunque ne abbia titolo e intenda ottenere in concessione loculi, nicchie-ossario, o nicchie-cinerarie deve farne richiesta al competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il canone dovuto per la concessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, oltre a diritti di segreteria ed eventuale rimborso stampati, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali sulla base delle tariffe eventualmente stabilite

Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

ART. 87

(Aventi diritto alla concessione)

La concessione d'uso di loculi e nicchie/ossario è consentita per le persone indicati nell'art. 36 del presente regolamento.

È in ogni caso vietata, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

È ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della scadenza della concessione medesima:

In caso di non utilizzazione della concessione il Comune rimborserà al concessionario una cifra pari al 20% del canone vigente al momento della rinuncia del contratto.

In caso di utilizzazione della concessione il Comune rimborserà al concessionario una cifra pari al 10% del canone vigente al momento della rinuncia del contratto con oneri di traslazione salma a carico del retrocedente.

In caso di concessioni perpetue il Comune rimborserà comunque al concessionario una cifra pari al 30% del canone vigente al momento della rinuncia del contratto con oneri di traslazione salma a carico del retrocedente.

ART. 88

(Concessioni speciali gratuite)

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemeritenze sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 89

(Decadenza della concessione)

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc.

ART. 90 (Manutenzione sepolture)

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura abbandonata i Concessionari o loro aventi causa dovranno provvedere al restauro entro sei mesi dalla data della notificazione della diffida.

Nel caso di irreperibilità dei concessionari od aventi causa, la diffida stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni trenta.

Trascorso infruttuoso il termine concesso per il restauro, il sepolcro stesso retrocederà gratuitamente in proprietà al Comune, il quale potrà disporre a favore di altri dopo che avrà, a proprie spese, trasportato le ossa dei sepolcreti nei casellari comunali in apposita celletta ossario sulla quale sarà scritto il nome della famiglia a cui i sepolcreti appartennero.

ART. 91 (Revoca delle concessioni)

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

È data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.

ART. 92 (Effetti della revoca delle concessioni)

Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

ART. 93 (Soppressione di cimiteri)

Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 94

(Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili)

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90.

ART. 95

(Onoranze funebri particolari)

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 105 del D.P.R. 285/90.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA

ART. 96

(Custodia dei cimiteri)

Il personale addetto è tenuto alla sorveglianza dei cimiteri e alla pulizia delle parti comuni.

ART. 97

(Accesso ai cimiteri da parte di imprese edili)

Le imprese edili che accedono al cimitero per la realizzazione di cappelle private e casellari sono soggette al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali e normativa in materia di lavoro.

È in facoltà del Sindaco limitare in tutto o in parte l'attività di lavori edili da effettuarsi da privati nei cimiteri per le festività dei Santi o altre solennità civili o religiose.

ART. 98

(Sepoltura delle salme)

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni.

ART. 99

(Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori)

Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Inoltre sono tenuti a non arrecare intralcio alla normale fruizione del cimitero da parte di visitatori con particolare attenzione verso lo svolgimento di sepolture. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

L'impresa edile nonché il committente saranno responsabili dei danni arrecati a terzi dalla non corretta gestione del materiale e delle attrezzature edili necessarie per il completamento dell'opera

L'ente non è responsabile in caso di sparizione di materiale ed attrezzature all'interno dei cimiteri.

ART. 100

(Divieto di trattamento del materiale da costruzione)

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

ART. 101

(Trasporto materiale)

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal Comune.

ART. 102

(Ingresso al cimitero)

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 103

(Circolazione e sosta)

È vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di vendere o reclamizzare prodotti salvo specifica autorizzazione.

È vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 104

(Accesso ai cimiteri per i lavori)

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 105

(Divieto di ingresso)

È vietato l'accesso ai cimiteri ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 106

(Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari)

È vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 107

(Divieto di coltivazione)

Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata.

ART. 108 (Pulizia interna)

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza.

ART. 109 (Divieti speciali)

Art. 70

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.

È vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.

È vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., macchiarle o comunque deturparle.

È pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del necroforo nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

È vietato intralciare con lumini e vasi di fiori il marciapiede lungo i loculi: eventuali arredi funebri potranno essere collocati unicamente sulla parte frontale del loculo o della lapide.

ART. 110 (Obbligo di comportamento)

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 111 (Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri)

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

ART. 112 (Necroforo)

Il necroforo è responsabile del decoro e della pulizia dei cimiteri.

ART. 113
(Registro inumazioni e tumulazioni)

Il necroforo trasmetterà all'ufficio comunale competente entro il minor tempo possibile i documenti necessari alla redazione ed alla corretta tenuta del registro di cui all'art. 38,

ART. 114
(Compiti particolari del necroforo)

Spetta inoltre al necroforo:

1. per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
2. provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
3. assistere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
4. assistere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
5. assistere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale;
6. assistere e vigilare alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune e nelle aree individuate all'interno dei cimiteri;
7. raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
8. vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
9. provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
10. custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
11. segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
12. denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
13. attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco e a fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 115
(Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni)

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 116
(Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali)

I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:

- il costo di costruzione della sepoltura;
- quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;
- la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.

Possono essere diversificate, con atto di Giunta le tariffe, fra cittadini residenti e cittadini non residenti rientranti nei casi di cui all'art. 36.

Il sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi.

I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Municipale ne ravveda la necessità.

ART. 117 **(Rifiuti attività cimiteriali)**

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti devono essere smaltiti dalle imprese preposte secondo i disposti di legge, con onere di presentazione agli uffici comunali di certificato di avvenuto smaltimento.

ART. 118 **(Ordinanze del Sindaco)**

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

ART. 119 **(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 120 **(Abrogazione precedenti disposizioni)**

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Art. 2 – Competenze del servizio

Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Denuncia dei decessi

Art. 4 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi Art.

5 – Denuncia della causa di morte

Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati Art. 7

– Rinvenimento di cadavere o resti mortali Art. 8 –

Medico necroscopo

Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura

Art. 10 – Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

Art. 11 – Nati morti e prodotti del concepimento

Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 – Periodo di osservazione

Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Art. 17 – Deposito di osservazione e camera mortuaria

Art. 18 - Trasporto di salme al deposito di osservazione

Art. 19 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Modalità di trasporto e percorsi

Art. 21 – Trasporti funebri

Art. 22 - Servizio di trasporto

Art. 23 – Orario dei trasporti

Art. 24 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

Art. 25 – Conservazione del cadavere

Art. 26 – Autorizzazione al trasporto

Art. 27 – Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

Art. 28 – Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune.

Art. 29 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 30 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

Art. 31 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 32 – Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 33 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali

Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 34 – Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Art. 35 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

Art. 36 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo

Art. 37 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 38 – Consegna registro al Comune.

Art. 39 – Divieto di riapertura del feretro

Capo VII – SEPOLTURA DI CADAVERI

Art. 40 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere

Art. 41 – Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 42 – Obbligo del feretro individuale

Art. 43 – Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 44 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 45 – Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 46 – Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune.

Art. 47 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 48 – Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 49 – Fornitura gratuita dei feretri

Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 50 – Elenco cimiteri

Art. 51 – Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 52 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 53 – Piano regolatore cimiteriale

Art. 54 – Disposizioni del piano regolatore cimiteriale

Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 55 – Inumazioni

Art. 56 – Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 57 – Cippo

Art. 58 – Tumulazione

Art. 59 – Concessioni aree cimiteriali

Art. 60 – Canone

Art. 61 – Limitazioni

Art. 62 – Costruzioni

Art. 63 – Sepolture private

Art. 64 – Edicole e tombe di famiglia

Art. 65 – Ornamento delle sepolture

Art. 66 – Garanzie

Art. 67 – Cessione della concessione

Art. 68 – Accesso a sepoltura privata

Art. 69 – Averi diritto all'accesso nella sepoltura privata

Art. 70 – Trasmissibilità dei diritti e dei doveri

Art. 71 – Generalità, concessioni, modalità di pagamento, tariffe generalità

Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72 – Esumazioni – Carattere

Art. 73 – Esumazioni ordinarie

Art. 74 – Esumazioni straordinarie

Art. 75 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 76 – Salme non perfettamente mineralizzate

Art. 77 – Estumulazioni ordinarie

Art. 78 – Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 79 – Estumulazioni straordinarie

Art. 80 – Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 81 – Sistemazione di resti mortali

Capo XI – NORME PER LA CREMAZIONE

Art. 82 – Cremazione

Capo XII – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 83 – Ossario comune

Art. 84 – Cinerario comune

Capo XIII – CONCESSIONI SPECIALI

Art. 85 – Durata e decorrenza della concessione

Art. 86 - Modalità di richiesta concessioni d'uso

Art. 87– Aveni diritto alla concessione

Art. 88– Concessioni speciali gratuite

Art. 89 – Decadenza della concessione

Art. 90– Manutenzione sepolture

Art. 91– Revoca delle concessioni

Art. 92 – Effetti della revoca delle concessioni

Art. 93 - Soppressione di cimiteri

Capo XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 94 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

Art. 95 - Onoranze funebri particolari

Capo XV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 96 – Custodia dei cimiteri

Art. 97 – Accesso ai cimiteri da parte delle imprese edili

Art. 98 – Sepoltura delle salme

Art. 99 – Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

Art. 100 – Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Art. 101 – Trasporto materiale

Art. 102 – Ingresso al cimitero

Art. 103 – Circolazione e sosta

Art. 104 – Accesso ai cimiteri per lavori

Art. 105 – Divieto di ingresso

Art. 106 – Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

Art. 107 – Divieto di coltivazione

Art. 108 – Pulizia interna

Art. 109 – Divieti speciali

Art. 110 – Obbligo di comportamento

Capo XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 111 – Numero di dipendenti addetti ai cimiteri

Art. 112 – Necroforo

Art. 113 – Registro inumazioni e tumulazioni

Art. 114 – Compiti particolari del necroforo

Capo XVII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

Art. 116 – Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali

Art. 117 – Rifiuti attività cimiteriali

Art. 118 – Ordinanze del Sindaco

Art. 119 – Norma di rinvio

Art. 120 – Abrogazione precedenti disposizioni

